



**RegioneAutonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse
Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

CIRCOLARE N. 7/EL/2022

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige

Oggetto: Legge regionale “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024”.



Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Numero Straordinario n. 2 del 1/8/2022 al Bollettino n. 30 è stata pubblicata la legge regionale 1 agosto 2022, n. 5, recante “Legge regionale Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024”.

<http://old.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2022/30/N2/N2302201193421.pdf>

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca alcune disposizioni di interesse per gli enti locali.

CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM COMUNALI. LO STATUTO COMUNALE PUO' PREVEDERE IL VOTO PER CORRISPONDENZA. (Art. 1, c. 1, lett. a) l.r. n. 5/2022)

Un emendamento di iniziativa consiliare, accolto favorevolmente dalla maggioranza, ha introdotto la possibilità per gli Statuti comunali di prevedere il voto per corrispondenza in occasione di referendum e consultazioni popolari. La modifica ha aggiunto un comma 3-*bis* all'articolo 14 (Partecipazione popolare) del CEL.

ADEGUAMENTO DALL'ANNO 2023 DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI (Art. 1, c. 1, lett. c) l.r. n. 5/2022)

La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”) ha rivisto le indennità di carica degli amministratori locali degli oltre 6500 comuni delle regioni a statuto ordinario, assumendo a riferimento l'indennità di funzione dei presidenti delle regioni (13.800 euro mensili).

A seguito dei significativi aumenti introdotti dalla legge di Bilancio 2022, le indennità stabilite per il periodo 2020-2025 dal Regolamento regionale approvato con DPR n. 7/2020 per i sindaci dei comuni di minori dimensioni della nostra regione risultano inferiori alla “misura minima” (2.208 euro mensili) dell'indennità di carica spettante a tutti i sindaci dei comuni (da 0) fino a 3.000 abitanti nelle regioni a statuto ordinario.

Inoltre la misura dell'indennità stabilita dal Regolamento regionale per i sindaci dei comuni delle fasce 6 (da 3.001 a 10.000 abitanti) e 7 (da 3.001 a 10.000 abitanti di classe segretariale superiore alla III) della provincia di Trento risulta inferiore a quella stabilita dalla legge di Bilancio 2022 per i sindaci dei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti.

Anche l'indennità stabilita dalla legge di Bilancio 2022 per i sindaci dei capoluoghi di regione - o di provincia con più di 100.000 abitanti - risulta superiore a quella stabilita dal Regolamento regionale per il sindaco del Comune di Trento.

La legge di assestamento del bilancio regionale introduce nel Codice degli enti locali un **nuovo articolo 68.1** (“Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica degli amministratori dei comuni della regione”), che apporta significative modifiche alla materia delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali:



**RegioneAutonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

- viene aumentata a 2210 euro mensili l'indennità minima attribuita ai sindaci dei piccoli comuni (fino a 500 abitanti) della nostra regione, equiparandola a quella che la legge di Bilancio 2022 ha configurato come "misura minima" dell'indennità di carica spettante ai sindaci;
- per colmare, almeno in parte, il divario della misura delle indennità previste – a parità di fascia demografica - per gli amministratori locali delle due province autonome, ai sindaci dei comuni della provincia di Trento viene riconosciuto un aumento delle indennità in misura generalmente superiore agli aumenti riconosciuti ai sindaci dei comuni della provincia di Bolzano;
- i comuni della fascia da 3.001 a 10.000 abitanti vengono suddivisi in due fasce: da 3.001 a 5.000 abitanti e da 5.001 a 10.000 abitanti. Lo stesso vale per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza; ai (soli) sindaci dei comuni della provincia di Trento di classe segretarile superiore alla terza (da 5001 a 10.000 abitanti) si applicheranno dall'anno 2023 le disposizioni sul tempo pieno previste dal Regolamento regionale sulle indennità di carica (art. 6, commi 2, 3, 4 e 5) che prevede una indennità ridotta all'80% se il mandato non viene svolto a "tempo pieno", ossia per almeno 1200 ore annue;
- in generale l'adeguamento riguarda le indennità dei sindaci dei soli comuni fino a 10.000 abitanti. La misura dell'indennità del sindaco di Trento verrà adeguata – ma solo a partire dall'anno 2024 - alla misura stabilita dalla legge di Bilancio 2022 per i capoluoghi di regione o di provincia con più di 100.000 abitanti;
- si riconosce agli assessori dei comuni appartenenti a determinate fasce demografiche della provincia di Bolzano un aumento della percentuale per il calcolo dell'indennità in riferimento all'indennità del rispettivo sindaco, considerati gli importi ridotti che erano stati loro attribuiti in occasione della riforma regionale delle indennità di carica del 2004;
- l'aumento delle indennità dei sindaci, analogamente a quanto disposto a livello nazionale dalla legge di Bilancio 2022, comporta l'incremento delle indennità dei vicesindaci e degli assessori, secondo le percentuali già stabilite dal regolamento regionale in materia di indennità di carica (salvo le diverse percentuali stabilite per gli assessori di alcune fasce di comuni della provincia di Bolzano);
- in caso di passaggio del comune ad un fascia demografica o di classe segretarile superiore viene assegnata l'indennità più bassa prevista per la fascia stessa; nel caso inverso di passaggio del comune ad una fascia inferiore, rimane invece transitoriamente confermata fino al turno generale del 2025 l'indennità prevista dal Regolamento regionale;
- con emendamento di iniziativa consiliare, accolto favorevolmente dalla Giunta regionale, è stata aumentata a decorrere dal 2023 del 10 per cento anche la misura dei gettoni di presenza (rimasti fin qui immutati negli importi stabiliti dalla riforma del 2004);
- quanto al finanziamento della maggiore spesa, la Regione si farà carico di una quota del contributo alla finanza pubblica delle province autonome. Le province, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia di finanza locale, provvederanno poi alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità. A tal fine la Giunta regionale adotterà entro il 30 settembre un atto ricognitivo delle nuove indennità spettanti agli amministratori comunali;



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

- il vigente Regolamento regionale sulle indennità “Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020-2025 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)” approvato con DPR n. 7 del 18 febbraio 2020 sarà dunque sostituito da un nuovo regolamento – con valore ricognitivo delle modifiche introdotte dalla legge di assestamento di bilancio - che sarà adottato dalla Giunta entro il 30 novembre p.v. Il nuovo regolamento troverà applicazione dall’anno 2023;
- gli importi delle indennità sono sempre arrotondati all’unità inferiore in caso di cifra decimale.

AUMENTO DEL NUMERO DI ASSESSORI. MISURA DELL’INDENNITÀ DI CARICA. (Art. 1, c. 1, lett. b) l.r. n. 5/2022).

Com’è noto, secondo il comma 2 dell’articolo 54 (“Composizione della giunta comunale”) del CEL lo Statuto comunale può prevedere un numero di assessori superiore di un’unità rispetto a quello massimo stabilito “in via ordinaria” dal primo comma dello stesso art. 54 in base al numero di abitanti del comune.

In tali casi la misura dell’indennità di carica degli assessori deve essere ridotta proporzionalmente, fatta salva la maggiorazione spettante al vicesindaco (e salva la possibilità, per i soli comuni della provincia di Bolzano, di attribuire a tutti gli assessori l’indennità in misura piena, con apposita previsione statutaria).

La finalità della norma è evidente: assicurare l’invarianza della spesa complessiva per le indennità di carica degli assessori.

Ma la rigidità della formulazione normativa portava in taluni casi a conseguenze ultronee: quand’anche l’assessore “sovra numerario” non avesse potuto (per divieto di cumulo) o voluto (per rinuncia) percepire alcuna indennità, la riduzione proporzionale dell’indennità spettante agli altri assessori era conseguenza inevitabile dell’aumento del numero di componenti della giunta.

In concreto, non si conseguiva dunque l’obiettivo dell’invarianza della spesa complessiva nel caso di aumento del numero di assessori, ma – paradossalmente - la sua riduzione.

Con il nuovo periodo aggiunto al comma 2 dell’articolo 54 del CEL invece “l’indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci”.

SOPPRESSIONE CONTROLLO DI GESTIONE NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI). (Art. 1, c. 1, lett. g) l.r. n. 5/2022).

La modifica interviene sull’articolo 202 (“Controllo di gestione”) del CEL, recependo la novità recentemente prevista a livello nazionale.



**RegioneAutonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

La legge 12 aprile 2022, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 99 del 29 aprile 2022, ha introdotto, infatti, rilevanti modifiche al Testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento al controllo di gestione (articolo 196 TUEL).

In particolare, l'articolo 2 della predetta legge n. 35/2022 prevede che siano **esclusi dall'obbligo di effettuare il controllo di gestione i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti**.

MODIFICHE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO. (Art. 1, c. 1, lett. h) l.r. n. 5/2022).

Viene introdotto nel CEL il **nuovo articolo 217-bis** (“**Disposizioni particolari per il turno generale**”) con il quale in relazione al solo turno elettorale generale per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali vengono **anticipati di 14 giorni** i termini elettorali relativi:

- all'**indizione** delle **elezioni** e alla **pubblicazione** del relativo **manifesto** (articolo 219, comma 1);
- alla (facoltativa) **protezione dei contrassegni tradizionali** (articolo 220, commi 1 e 9);
- alla **presentazione delle candidature** (articolo 242, commi 4 e 5).

Tale disposizione si è resa necessaria per consentire lo svolgimento delle successive attività relative alla stampa e al controllo di schede e manifesti in un periodo congruo, tenuto conto del fatto che in occasione del turno generale è chiamata al voto la (quasi) totalità delle amministrazioni comunali della regione.

Negli ultimi turni generali la stampa e consegna tempestiva dei manifesti e delle schede sono state assicurate con notevoli difficoltà - dovute ai termini estremamente ristretti – correndo un rischio concreto di ritardi esiziali per il buon esito del procedimento elettorale preparatorio.

In occasione del turno generale gravi difficoltà nel rispetto dei termini erano state inoltre segnalate dalle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, alle quali si richiede il controllo di una molteplicità di liste e di centinaia di nominativi di candidati entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

E' stato pertanto aumentato di due giorni il tempo a disposizione per le verifiche previste dall'articolo 244, comma 1, del CEL in relazione all'esame e all'ammissione delle candidature.

Conseguentemente sono stati posticipati i termini previsti dai commi 4 e 5 dello stesso articolo 244 in relazione alla possibilità per i delegati di lista di prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista nonché alla possibilità di ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali e accettare nuovi contrassegni.

Con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 32, quarto comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e s.m. (revisione delle liste elettorali) l'articolo precisa che le variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dello stesso articolo 32 si effettuano non oltre il termine dei 45 giorni anteriori alle elezioni previsto in via ordinaria per la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. **Con questa norma i termini per le revisioni delle liste elettorali non subiscono pertanto alcuna modifica.**



RegioneAutonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

L'articolo precisa poi che ai fini degli adempimenti recati dal DPR 1 febbraio 1973, n. 50 e s.m. ("Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1") per "data di pubblicazione del manifesto" si intende il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. **Pertanto i termini previsti dal DPR n. 50 del 1973 in relazione alla verifica della sussistenza dei requisiti di residenza ivi stabiliti per l'esercizio del diritto elettorale attivo, non subiscono variazioni.**

ELEZIONI COMUNALI 2022. MISURE ANTI COVID (Art. 2 l.r. n. 5/2022)

L'articolo 2 della legge di assestamento di bilancio dà ingresso all'applicazione delle modalità operative, precauzionali e di sicurezza stabilite dallo Stato - in relazione alle elezioni comunali che avranno luogo nell'anno 2022 - per la raccolta del voto nelle sezioni ospedaliere che ospitano reparti COVID e per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19.

Tali misure sono quelle in particolare recate dal decreto legge 4 maggio 2022, n. 41.

Viene inoltre prevista la maggiorazione del compenso ai componenti delle sezioni ospedaliere che ospitano reparti COVID e dei seggi speciali abilitati alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19.

Da ultimo, non meritano particolare attenzione le lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 5 /2022 che introducono una modifica di carattere esclusivamente formale agli articoli 149, 150 e 151 del CEL al fine di rendere ancor più evidente che le norme in questione disciplinano la nomina a tempo indeterminato dei segretari comunali.

Nulla muta nella sostanza: fin dai primi anni '70 del secolo scorso la nomina dei segretari nei comuni della nostra regione avviene per concorso e non tramite una mera selezione proprio perché il rapporto di lavoro che si va a instaurare è a tempo indeterminato.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/

Per ulteriori informazioni è a disposizione il sig. Paolo Franceschi - tel. 0461 201037
e-mail paolo.franceschi@regione.taa.it.